Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — ROMA - Martedì, 27 marzo 1934 - ANNO XII — Numero 72

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso annue L. 45 — Estero L 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

Le rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 marzo 1934, n. 424.

Autorizzazione all'Istituto per le case popolari di Roma ad estendere la propria attività nel comune di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1742, col quale l'Istituto per le case popolari di Roma fu riconosciuto come corpo morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visti i Regi decreti 17 febbraio 1924, n. 208, 7 ottobre 1926, n. 1797, e 9 aprile 1931, n. 441, contenenti modificazioni al predetto statuto;

Visto l'art. 2 del R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2655;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse generale, che l'Istituto precitato, il quale possiede i mezzi adeguati per provvedere ai conseguenti maggiori compiti, estenda la propria attività nel comune di Littoria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Istituto per le case popolari di Roma è autorizzato ad estendere la propria attività nel comune di Littoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1934, n. 425.

Misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rivedere il trattamento economico del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri per regolarlo su basi meglio rispondenti agli ordinamenti attuali ed alle relative esigenze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assegni annui da corrispondere al personale in servizio dei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero, sono fissati nella misura di cui all'annessa tabella *A* vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per gli affari esteri e da quello per le finanze, e sono aumentati delle percentuali indicate nella tabella medesima, in rapporto alle esigenze di ciascuna sede.

Con Nostro decreto su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, verranno determinate le sedi alle quali sono da attribuire gli assegni di cui sopra e gli eventuali aumenti percentuali relativi.

Salvo quanto è disposto col presente decreto nei riguardi del trattamento di reggenza di un ufficio, al funzionario in servizio all'estero viene attribuito l'assegno del posto al quale è destinato, anche quando vi siano o si rendano vacanti altri posti superiori nella stessa sede.

Agli Incaricati d'affari muniti di lettere credenziali vengono corrisposti i quattro quinti dell'assegno relativo al posto ricoperto, oltre l'eventuale maggiorazione dovuta in rapporto alla situazione di famiglia, ai sensi del successivo art. 2.

Art. 2.

Gli assegni di cui all'art. 1 sono maggiorati, in rapporto alla situazione di famiglia di ciascun funzionario all'estero, nelle proporzioni seguenti:

a) del quindici per cento per gli ammogliati senza figli, purchè non separati legalmente, e per coloro che abbiano solo figli a carico;

b) del venti per cento per gli ammogliati, purchè non separati legalmente, e con figli a carico.

Agli effetti di tali maggiorazioni si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività. La maggiorazione del quindici per cento spetta anche ai funzionari vedovi che abbiano figlie nubili conviventi.

Art. 3.

Ai fini delle disposizioni del presente decreto s'intende per « assegno locale » quello previsto dall'art. 1, comprensivo degli eventuali aumenti percentuali in relazione alle singole sedi e per « assegno personale » quello risultante dal cumulo dell'« assegno locale » con la maggiorazione eventualmente dovuta in dipendenza della situazione di famiglia del funzionario ai sensi dell'art 2.

Art. 4.

Il funzionario in servizio all'estero conserva intiero il proprio assegno personale durante il congedo ordinario. Se, peraltro, egli avesse diritto, per ragioni di cumulo, ad un congedo ordinario superiore ad un mese, fruisce dell'intiero assegno personale anche per il successivo periodo di congedo ordinario ma in ogni caso per non più di due mesi cumulativamente.

Qualora il funzionario venga a trascorrere il suo congedo ordinario in Italia, ha diritto all'intiero assegno personale per il periodo di cui al comma precedente, aumentato dei giorni indicati, per ciascuna sede di provenienza, nell'annessa tabella *B*, vistata d'ordine Nostro, dal Ministro per

gli affari esteri e da quello per le finanze. Tale aumento è consentito per congedo, una sola volta all'anno, qualunque sia la durata del congedo stesso.

Trascorso il periodo durante il quale compete al funzionario l'intiero assegno personale, questo è ridotto ad un terzo pel tempo successivo sempre che sia compreso nel limite del congedo ordinario.

Ove l'assenza del funzionario dalla sede di servizio si prolunghi oltre la durata del congedo ordinario che può spettargli in base alle norme in vigore, egli perde l'intiero assegno personale.

Ai fini della corresponsione dell'assegno personale per congedo, il periodo di tempo indicato nell'annessa tabella *B* è ridotto alla metà qualora il funzionario, durante il suo congedo in Italia, venga chiamato a prestar servizio al Ministero ovvero sia destinato ad altro Ufficio all'estero o collocato a disposizione, in aspettativa od a riposo.

Il funzionario che fruisca di congedo ordinario prima che siano trascorsi otto mesi dalla data di assunzione di funzioni nella sede alla quale è destinato, non ha diritto all'assegno nè durante il periodo di congedo, nè per il tempo di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 5.

Al funzionario di gruppo *A*, chiamato a sostituire, durante il congedo ordinario, il titolare di un Ufficio, trascorsi i termini previsti dall'articolo precedente e dal successivo articolo 10 del presente decreto, nei quali il titolare stesso fruisce dell'intiero assegno personale o della metà di esso, viene corrisposta in aumento del normale assegno personale dovutogli, una quota pari a due quinti dell'assegno locale del titolare.

Tale quota, salvo la eventuale maggiore limitazione ai sensi del successivo articolo 7 non può superare mensilmente L. 8000 se l'ufficio è Ambasciata, L. 5000 per le Legazioni e L. 3000 per gli Uffici consolari.

Art. 6.

Durante il congedo straordinario del titolare od in caso di vacanza del posto, al funzionario di gruppo *A*, che goda di proprio assegno personale, incaricato della reggenza, sono devoluti i tre quinti dell'assegno locale relativo al posto assunto in reggenza.

La quota stessa non può, peraltro, superare mensilmente L. 10.000 se l'ufficio è Ambasciata, L. 7000 per le Legazioni, L. 5000 per gli Uffici consolari.

Art. 7.

L'assegno locale del reggente, aumentato di quello di reggenza, non può superare i quattro quinti dell'assegno locale del titolare, ferma restando la corresponsione, oltre tale limite, dell'eventuale maggiorazione per famiglia già spettante, sul proprio assegno locale, al reggente medesimo.

Peraltro, ai funzionari di ruolo di gruppo *A*, incaricati della reggenza di uffici consolari, e che non godano di assegno proprio, sono devoluti i quattro quinti dell'assegno locale relativo al posto assunto in reggenza oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.

Art. 8.

Nei casi di reggenza affidata a personale appartenente ai gruppi *B* e *C*, il trattamento ed i limiti di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 vengono ridotti alla metà.

Art. 9.

Nel caso di reggenza affidata a persona il cui trattamento non sia previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, l'assegno di reggenza sarà fissato con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri, nei limiti peraltro di cui agli articoli sopra citati con l'eventuale maggiorazione in rapporto alla situazione di famiglia.

Nel caso di reggente di Ufficio consolare, munito di patente, il limite massimo del trattamento di reggenza è costituito dall'assegno locale stabilito per il posto assunto in reggenza oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia.

Art. 10.

Il funzionario all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente nel Regno o che vi sia trattenuto durante o allo scadere del suo congedo ordinario, conserva, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, il proprio assegno personale, intero per i primi dieci giorni, e ridotto alla metà per il tempo successivo.

Al funzionario chiamato dall'estero per i motivi indicati nel comma precedente, compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'assegno personale intero per i giorni indicati nell'annessa tabella *B*.

Al funzionario in servizio all'estero comandato temporaneamente presso altra sede, esclusi i casi di reggenza, viene usato, oltre il trattamento di missione di cui al R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, quello inerente al posto occupato nella nuova sede sempre che tale trattamento non sia inferiore a quello relativo al posto da cui il funzionario proviene.

Il tempo dal funzionario trascorso fuori sede per ragioni di servizio, da determinarsi mediante verbali, non è considerato nel computo della durata del congedo effettivo cui il medesimo ha diritto, a termini delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Durante l'assenza dalla propria sede, il titolare di un Ufficio all'estero, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale o la metà di esso, è tenuto a sostenere tutte le spese poste dalle norme in vigore a suo carico come se egli fosse in sede. Nei successivi periodi di assenza, e semprechè si tratti di congedo ordinario, tali spese sono ripartite tra il titolare ed il reggente, in ragione della metà per ciascuno.

Le spese stesse sono invece a totale carico del reggente, durante il congedo straordinario del titolare o nel caso di vacanza del posto.

Art 12.

Le indennità di cui al primo comma dell'art. 3 del R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1775, ed all'art. 10 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, sono soppresse.

E' istituita invece un'indennità di sistemazione per tutti i funzionari che, destinati all'estero oppure trasferiti da una ad altra sede all'estero, raggiungano la sede dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Tale indennità rimane fissata nella misura di un dodicesimo dell'assegno locale annuo stabilito per il posto al quale il funzionario è destinato o trasferito, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.

L'indennità di sistemazione non spetta al reggente consolare, salvo che il medesimo sia munito di patente.

L'indennità di sistemazione non può superare il limite di lire 40.000 aumentato eventualmente del quindici o del venti per cento, in rapporto alla situazione di famiglia del funzionario.

L'indennità anzidetta viene corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento. Essa s'intende acquisita per una metà con l'assunzione in funzioni nella nuova sede e per l'altra metà allo scadere del secondo anno di residenza in quest'ultima.

Qualora, prima della scadenza del biennio, il funzionario venga trasferito ad altra sede all'estero, è trattenuta sull'indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede, la quota precedentemente non acquisita. La parte di indennità eventualmente non compensabile nel modo suindicato, deve essere restituita all'Amministrazione.

Al funzionario all'estero, chiamato prima della scadenza del biennio, a prestar servizio al Ministero, oppure collocato a disposizione, la quota dell'indennità di sistemazione non acquisita, verrà trattenuta in occasione e solo nell'eventualità di successiva destinazione all'estero, sulla indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede.

L'indennità di sistemazione si considera completamente acquisita nel caso che un funzionario cessi comunque dal servizio.

Il funzionario destinato all'estero, oppure trasferito da una ad altra sede all'estero, che non abbia raggiunto la nuova residenza entro il termine prefissogli, è tenuto a restituire integralmente l'indennità di sistemazione corrispostagli. Qualora la nuova residenza non sia stata raggiunta per effetto di disposizione del Ministero degli affari esteri o per cause di forza maggiore, ed il funzionario comprovi di aver già impiegata in tutto o in parte nelle spese di sistemazione l'indennità corrispostagli, il Ministero degli affari esteri determinerà la quota di tale indennità da considerarsi come acquisita; quota che non potrà, comunque, superare la metà dell'indennità percetta. In questo caso, la parte dell'indennità rimasta da acquisire dovrà essere restituita dal funzionario.

Art. 13.

Nei casi di destinazione o di trasferimento in sede nella quale il funzionario fruisca di alloggio arredato a spese dello Stato, l'indennità di sistemazione è ridotta in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo.

A riduzione entro gli stessi limiti è soggetto l'assegno personale del funzionario che, nella sede all'estero, sia provvisto di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato.

La misura della riduzione è, in ogni caso, determinata con propri decreti dal Ministro per gli affari esteri.

Le disposizioni di cui al presente articolo, non sono applicabili ai capi di missione diplomatica e agli incaricati di affari muniti di lettere credenziali.

Art. 14.

Le spese per retribuzioni al personale in servizio all'estero non compreso fra le categorie di cui all'allegata tabella *A* e quelle per fitto di locali occorrenti alle Regie sedi diplomatiche e ai Regi uffici consolari all'estero, vengono rimborsate integralmente, purchè autorizzate dal Ministero degli affari esteri.

Le spese di cancelleria, nonchè quelle per l'illuminazione ed il riscaldamento delle Regie sedi diplomatiche all'estero, vengono rimborsate per metà. Sono escluse peraltro dal rimborso le spese occorrenti per il funzionamento di cucine, bagni e simili.

Le spese di cancelleria e le minute spese varie di ufficio, occorrenti ai Regi consolati di 1ª categoria all'estero, sono rimborsate per intiero entro limiti fissati dal Ministero; parimenti per intiero sono rimborsate le spese di illuminazione e di riscaldamento e quelle di pulizia occorrenti per gli ambienti destinati ad ufficio.

Ove ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionale determinanti spese le quali, a giudizio del Ministero degli affari esteri, siano sproporzionate all'assegno personale del funzionario che deve sostenerle, lo stesso Ministero potrà determinare una quota da rimborsarsi al funzionario, la quale non potrà, in nessun caso, superare la metà delle spese medesime.

Art. 15.

Nessuna indennità ordinaria nè straordinaria può essere concessa a qualsiasi titolo ai personali contemplati nel presente decreto, in relazione o dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dal presente decreto.

Art. 16.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai personali contemplati nell'annessa tabella *A*.

Sono abrogate, nei riguardi di detti personali, le disposizioni di cui ai Regi decreti 22 gennaio 1922, n. 91, 10 maggio 1923, n. 1145, e 1° maggio 1932, n. 594, ed ogni altra disposizione contrastante con quelle del presente decreto o con esse incompatibili.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 17.

Qualora dalle contabilità riferibili a periodi anteriori all'entrata in vigore del presente decreto, vengano a risultare erogazioni per spese d'ufficio in eccedenza dei limiti stabiliti dal R. decreto 12 settembre 1923, n. 2163, e successive modificazioni, il Ministro per gli affari esteri può autorizzare, con decreto motivato, il discarico, ove l'eccedenza risulti dovuta ad assolute necessità di servizio, debitamente comprovate, provvedendosi all'addebitamento in caso contrario.

Art. 18.

In occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, la quota non acquisita sull'indennità di primo stabilimento corrisposta in base alle norme in vigore prima del presente decreto, sarà trattenuta sulla indennità di sistemazione spettante per il nuovo posto ai sensi del presente decreto e fino a non oltre la metà di quest'ultima. La quota della precedente indennità che eventualmente non rientrasse in tale limite, s'intenderà definitivamente acquisita dal funzionario.

Art. 19.

Con decreti del Ministro per le finanze, sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1° marzo 1934, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 117. — MANCINI.

TABELLA A.

	Assegni locali annui lordi (base)	Aumenti percentuali
Ambasciatori	377.000	33, 66, 100, 140
Consiglieri	75.000	
Primi segretari presso Ambasciate	52.000	
Secondi segretari presso Ambasciate	41.000	
Terzi e quarti segretari presso Ambasciate	31.000	
Ambasciatore presso la Santa Sede	300.000	
Consigliere Ambasciata presso la Santa Sede	38.000	
Primo segretario Ambasciata presso la Santa Sede	25.000	
Consulente ecclesiastico Ambasciata presso la Santa Sede	35.000	
Cancelliere Ambasciata presso la Santa Sede	6.300	
Ministri plenipotenziari	150.000	15, 35, 50, 66, 100
Premi segretari presso Legazioni	55.000	
Secondi segretari presso Legazioni	37.000	
Terzi segretari presso Legazioni	31.000	
Consoli generali	72.000	30, 50, 70, 85, 120, 140, 200
Consoli	60.000	15, 30, 45, 65, 80, 90
Vice consoli capi d'Ufficio	44.000	
Vice consoli presso Consolati	34.000	
Primi vice consoli presso Consolati generali	39.000	15, 30, 45, 60, 70, 85, 100, 150
Secondi vice consoli presso Consolati generali	33.000	
Terzi e quarti vice consoli presso Consolati generali	30.000	
Commissari consolari	36.000	
Consoli giudici	60.000	25
Primi interpreti	37.000	50, 85
Secondi interpreti	27.000	
Consiglieri d'emigrazione	44.000	25, 70, 100
Vice consiglieri e segretari d'emigrazione	36.000	
Primi cancellieri	18.500	15, 30, 45, 60, 70, 85, 100, 125, 150
Secondi e terzi cancellieri	14.500	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

TABELLA B.

Giorni	Residenze	Giorni	Residenze	Giorni	Residenze
8	Adalia	28	Buenos Aires	2	Ginevra
28	Addis Abeba	20	Buffalo	6	Glasgow
44	Adelaide	10	Caifa	36	Gondar
28	Aden	6	Cairo	6	Goteborg
6	Adrianopoli	34	Calcutta	2	Graz
30	Adua	40	Callao	2	Grenoble
4	Aja	26	Campinas	30	Guatemala
4	Ajaccio	4	Canea	38	Guayaquil
12	Aleppo	2	Cannes	44	Hankow
10	Alessandretta	34	Capetown	44	Harbin
6	Alessandria	36	Caracas	28	Harrar
6	Algeri	6	Cardiff	6	Helsinki
4	Amburgo	8	Casablanca	24	Hodeida
4	Amsterdam	2	Chambery	44	Hong-Kong
8	Angora	4	Charleroi	26	Houston
4	Anversa	20	Chicago	2	Innsbruck
32	Assunzione	20	Cleveland	4	Janina
4	Atene	6	Cluj	26	Juiz de Fora
4	Auch	2	Coira	44	Kabul
24	Avana	34	Colombo	4	Katowice
30	Bagdad	4	Colonia	6	Kaunas
28	Bahia	4	Copenaghen	8	Kiev
30	Bahia Blanca	30	Cordoba	2	Klagenfurt
18	Baltimora	4	Corfù	44	Kobe
44	Bangkok	30	Corrientes	4	Koritza
4	Barcellona	6	Costantina	40	La Paz
2	Basilea	26	Curitiba	28	La Plata
4	Bastia	24	Dakar	4	Le Hâvre
44	Batavia	10	Damasco	10	Leningrado
12	Batum	4	Danzica	36	Leopoldville
10	Beirut	36	Dar es Salaam	4	Liegi
4	Belgrado	36	Debra Marcos	40	Lima
26	Bello Horizonte	6	Dedeagatch	2	Lione
4	Berlino	22	Denver	4	Lipsia
2	Berna	36	Dessié	6	Lisbona
6	Bilbao	20	Detroit	4	Liverpool
4	Biserta	2	Digione	2	Locarno
44	Bogotà	4	Dresda	4	Londra
6	Bitolj	6	Dublino	36	Lorenzo Marques
30	Bombay	4	Durazzo	2	Losanna
4	Bona	40	Elisabethville	24	Los Angeles
4	Bordeaux	6	Fez	2	Lubiana
18	Boston	18	Filadelfia	2	Lucerna
6	Braila	28	Florianopolis	2	Lugano
4	Bratislava	4	Francoforte	4	Lussemburgo
4	Breslavia	6	Galatz	6	Madrid
4	Brusselle	30	Gedda	4	Malta
6	Bucarest	10	Gerusalemme	30	Managua
4	Budapest	6	Gibilterra	6	Marrakesch

Giorni	Residenze	Giorni	Residenze	Giorni	Residenze
2	Marsiglia	32	Porto Alegre	2	Sion
44	Melbourne	26	Porto Principe	6	Siviglia
32	Mendoza	6	Porto Said	6	Smirne
2	Mentone	4	Praga	4	Sofia
8	Mersina	18	Providence	8	Sollum
28	Messico	40	Quito	4	Spalato
4	Metz	6	Rabat	6	Stambul
2	Monaco (Baviera)	4	Ragusa	4	Stoccarda
2	Monaco (Principato)	4	Reims	6	Stoccolma
28	Montevideo	26	Ribeirao Preto	4	Strasburgo
20	Montreal	6	Riga	6	Suez
44	Mukden	24	Rio Janeiro	4	Susa
8	Mosca	30	Rosario	2	Sussak
30	Mossoul	4	Rotterdam	44	Sidney
4	Mulhouse	4	Saarbruken	6	Tallinn
30	Nairobi	22	Saint-Luis	6	Tangeri
4	Nancy	40	Salisbury	30	Tegucigalpa
4	Nantes	6	Salonicco	28	Teheran
2	Neuchâtel	10	Samsum	6	Tetuan
18	Newark	26	San Domingo	44	Tientsin
18	New Haven	24	San Francisco	12	Tiflis
26	New Orleans	2	San Gallo	4	Tirana
18	New York	30	San José de Costarica	44	Tokio
4	Nimes	26	San Paolo	2	Tolone
2	Nizza	36	San Paolo di Loanda	4	Tolosa
8	Novorossisk	30	San Salvador	20	Toronto
8	Odessa	30	Santa Fè	44	Townsville
6	Oslo	34	Santiago	16	Trebisonda
20	Ottawa	26	Santos	10	Tripoli di Soria
6	Orano	6	Scoplje	4	Tunisi
30	Panama	4	Scutari	4	Valona
36	Parà	26	Seattle	34	Valparaiso
4	Parigi	4	Sebenico	28	Vancouver
4	Patrasso	4	Serajevo	4	Varsavia
44	Pechino	4	Sète	4	Vienna
34	Pernambuco	4	Sfax	18	Washington
44	Perth	44	Shanghai	44	Wellington
4	Pireo	44	Singapore	44	Yokohama
20	Pittsburg			2	Zagabria
				2	Zurigo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1934, n. 426.

Applicazione della nuova misura degli assegni e delle percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1934, gli assegni annui da corrispondere al personale dipendente dal Ministero degli affari esteri in servizio presso le Regie rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, sono fissati come è indicato nelle dieci tabelle annesse al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e da quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 118. — MANCINI.

Tabella I.

AMBASCIATORI (assegno annuo, lordo, *base* L. 377.000).

Assegno base: *Brusselle - Santiago.*
Assegno base aumentato del 33 %: *Angora - Madrid - Tokio - Varsavia.*
Assegno base aumentato del 66 %: *Buenos Aires - Rio Janeiro - Mosca.*
Assegno base aumentato del 100 %: *Berlino - Parigi.*
Assegno base aumentato del 140 %: *Londra - Washington.*

CONSIGLIERI (assegno annuo, lordo *base* L. 75.000).

Assegno base: *Brusselle - Santiago.*
Assegno base aumentato del 33 %: *Angora - Madrid - Tokio - Varsavia.*
Assegno base aumentato del 66 %: *Buenos Aires - Rio Janeiro - Mosca.*
Assegno base aumentato del 100 %: *Berlino - Parigi.*
Assegno base aumentato del 140 %: *Londra - Washington.*

PRIMI SEGRETARI presso Regie Ambasciate

(assegno annuo, lordo, *base* L. 52.000)

Assegno base: *Brusselle - Santiago.*
Assegno base aumentato del 33 %: *Angora - Madrid - Tokio - Varsavia.*
Assegno base aumentato del 66 %: *Buenos Aires - Rio Janeiro - Mosca.*
Assegno base aumentato del 100 %: *Berlino - Parigi.*
Assegno base aumentato del 140 %: *Londra - Washington.*

SECONDI SEGRETARI presso Regie Ambasciate

(assegno annuo, lordo, *base* L. 41.000).

Assegno base: *Brusselle - Santiago.*
Assegno base aumentato del 33 %: *Angora - Madrid - Varsavia.*
Assegno base aumentato del 66 %: *Buenos Aires - Rio Janeiro - Mosca.*
Assegno base aumentato del 100 %: *Berlino - Parigi.*
Assegno base aumentato del 140 %: *Londra - Washington.*

TERZI SEGRETARI presso Regie Ambasciate

(assegno annuo, lordo, *base* L. 31.000).

Assegno base aumentato del 33 %: *Angora - Madrid.*
Assegno base aumentato del 100 %: *Berlino - Parigi.*
Assegno base aumentato del 140 %: *Londra - Washington.*

QUARTI SEGRETARI presso Regie Ambasciate

(assegno annuo, lordo, *base* L. 31.000).

Assegno base aumentato del 100 %: *Parigi.*
Assegno base aumentato del 140 %: *Londra.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG.
Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

Tabella 2.

AMBASCIATORE presso la *Santa Sede*, assegno annuo lordo	L. 300.000
CONSIGLIERE Ambasciata presso la *Santa Sede*, assegno annuo lordo	» 38.000
PRIMO SEGRETARIO Ambasciata presso la *Santa Sede*, assegno annuo lordo	» 25.000
CONSULENTE ECCLESIASTICO Ambasciata presso la *Santa Sede*, assegno annuo lordo	» 35.000
CANCELLIERE Ambasciata presso la *Santa Sede*, assegno annuo lordo	» 6.300

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG.
Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

Tabella 3.

MINISTRI PLENIPOTENZIARI

(assegno annuo, lordo, *base* L. 150.000).

Assegno base: *Caracas - Kaunas - Lussemburgo - Riga - Tallinn.*
Assegno base aumentato del 15 %: *Assunzione - Guatemala - La Paz - Quito.*
Assegno base aumentato del 35 %: *Addis Abeba - Bagdad - Bangkok - Bogotà - Gedda - Helsinski - Kabul - Lima - Lisbona - Messico - Montevideo - Oslo - Panama - Teheran - Tirana.*
Assegno base aumentato del 50 %: *Atene - Avana - Belgrado - Berna - Bucarest - Capetown - Copenaghen - L'Aja - Praga - Sofia - Stoccolma.*
Assegno base aumentato del 66 %: *Budapest - Pechino - Vienna.*
Assegno base aumentato del 100 %: *Cairo.*

PRIMI SEGRETARI presso Regie Legazioni

(assegno annuo, lordo, *base* L. 55.0.0).

Assegno base: *Caracas - Riga.*
Assegno base aumentato del 35 %: *Addis Abeba - Gedda - Helsinski - Lima - Lisbona - Messico - Montevideo - Oslo - Teheran - Tirana.*
Assegno base aumentato del 50 %: *Atene - Belgrado - Berna - Bucarest - Capetown - Copenaghen - Ginevra - L'Aja - Praga - Sofia - Stoccolma.*
Assegno base aumentato del 66 %: *Budapest - Pechino - Vienna.*
Assegno base aumentato del 100 %: *Cairo.*

SECONDI SEGRETARI presso Regie Legazioni

(assegno annuo, lordo, *base* L. 37.000).

Assegno base aumentato del 35 %: *Addis Abeba - Tirana.*
Assegno base aumentato del 50 %: *Atene - Belgrado - Berna - Bucarest - Praga - Sofia.*
Assegno base aumentato del 66 %: *Budapest - Pechino - Vienna.*
Assegno base aumentato del 100 %: *Cairo.*

TERZI SEGRETARI presso Regie Legazioni

(assegno annuo, lordo, *base* L. 31.000).

Assegno base aumentato del 35 %: *Addis Abeba - Tirana.*
Assegno base aumentato del 50 %: *Belgrado - Berna.*
Assegno base aumentato del 66 %: *Budapest - Budapest* (V. Console) *- Vienna.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG.
Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

Tabella 4.

CONSOLI GENERALI (assegno annuo, lordo, *base* L. 72.000).

Assegno base: *Corfù - Galatz - Janina - Salonicco - Scutari.*
Assegno base aumentato del 30 %: *Anversa - Bastia - Gibilterra - Lubiana - Serajevo - Smirne - Spalato - Tolosa.*
Assegno base aumentato del 50 %: *Algeri - Amburgo - Amsterdam - Barcellona - Colonia - Curitiba - Dresda - Francoforte - Glasgow - Innsbruck - Kobe - Lione - Liverpool - Malta - Nairobi - Porto Alegre - Rabat - Stambul - Strasburgo - Valparaiso - Vienna - Zagabria.*
Assegno base aumentato del 70 %: *Beirut - Bombay - Calcutta - Danzica - Gerusalemme - Ginevra - Leopoldville - Lugano - Zurigo.*
Assegno base aumentato dell'85 %: *Berlino - Dublino - Hong-Kong - Kiev - Londra - Marsiglia - Nizza - Odessa - Parigi - Rosario - Tunisi.*
Assegno base aumentato del 120 %: *Alessandria - Boston - Buenos Aires - Chicago - Filadelfia - Monaco di Baviera - San Francisco - San Paolo - Shanghai - Sidney - Tangeri.*
Assegno base aumentato del 140 %: *Ottawa.*
Assegno base aumentato del 200 %: *New York*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG.
Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

Tabella 5.

CONSOLI (assegno annuo, lordo, *base* L. 60.000).

Assegno base: *Canea - Cluj - Patrasso - Pireo - Ragusa.*
Assegno base aumentato del 15 %: *Bilbao - Bitolj - Bratislava - Charleroi - Gratz - Klagenfurt - Liegi - Mersina - Samsum - Scoplje - Siviglia - Tetuan - Tirana - Valona.*
Assegno base aumentato del 30 %: *Bordeaux - Breslavia - Brusselle - Chambéry - Digione - Katowice - Le Hâvre - Metz - Monaco Principato - Nancy - Nantes - Reims - Saarbruken - Stoccarda.*
Assegno base aumentato del 45 %: *Adua - Aleppo - Basilea - Cardiff - Dakar - Damasco - Debra Marcos - Dessié - Gondar - Guayaquil - Harrar - Losanna - Parigi* (Console aggiunto) *- Porto Said - Sion.*
Assegno base aumentato del 65 %: *Aden - Bello Horizonte - Cordoba - Hodeida - La Plata - Mendoza - Parà - Pernambuco - Rotterdam - Yokohama.*
Assegno base aumentato dell'80 %: *Colombo - Lorenzo Marques - S. Paolo di Loanda.*
Assegno base aumentato del 90 %: *Baltimora - Batavia - Cairo - Cleveland - Denver - Hankow - Harbin - Leningrado - Melbourne - Montreal - New Orleans - Rio Janeiro - Saint Louis - Seattle - Singapore - Tientsin - Tiflis - Wellington.*

VICE CONSOLI CAPI D'UFFICIO

(assegno annuo, lordo, *base* L. 44.000).

Assegno base: *Dedeagatch - Sebenico - Sussak.*
Assegno base aumentato del 15 %: *Adalia - Auch - Braila - Durazzo - Koritza - Nimes - Sète - Trebisonda.*
Assegno base aumentato del 30 %: *Ajaccio - Biserta - Bona - Cannes - Casablanca - Costantina - Fez - Grenoble - Lipsia - Marrakesch - Mentone - Mulhouse - Orano - Sfax - Susa - Tolone.*
Assegno base aumentato del 45 %: *Alessandretta - Caifa - Coira - Locarno - Lucerna - Neuchâtel - San Gallo - Tripoli di Soria.*
Assegno base aumentato del 65 %: *Bahia - Bahia Blanca - Campinas - Corrientes - Dar es Salaam - Florianopolis - Juiz de Fora - Mossul - Ribeirao Preto - Santa Fè - Santos - Sollum - Suez.*
Assegno base aumentato dell'80 %: *Batum - Callao - Elisabethville - Novorossisk - Salisbury.*
Assegno base aumentato del 90 %: *Adelaide - Buffalo - Detroit - Houston - Los Angeles - Newark - New Haven - Perth - Pittsburg - Providence - Toronto - Townsville - Vancouver.*

VICE CONSOLI PRESSO CONSOLATI

(assegno annuo, lordo, *base* L. 34.000).

Assegno base aumentato del 90 %: *Cairo - Montreal - Rio Janeiro.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG. — *Il Ministro per gli affari esteri:* MUSSOLINI.

Tabella 6.

PRIMI VICE CONSOLI presso Consolati Generali

(assegno annuo, lordo, *base*, L. 39.000).

Assegno base: *Spalato.*
Assegno base aumentato del 15 %: *Scutari.*
Assegno base aumentato del 30 %: *Algeri - Barcellona - Bastia - Lione - Stambul - Tangeri - Tolosa.*
Assegno base aumentato del 45 %: *Amburgo - Beirut - Berlino - Gerusalemme - Ginevra - Lugano - Marsiglia - Nizza - Parigi - Tunisi - Zurigo.*
Assegno base aumentato del 60 %: *Alessandria - Calcutta.*
Assegno base aumentato del 70 %: *Buenos Aires - San Paolo.*
Assegno base aumentato dell'85 %: *Monaco di Baviera - Odessa.*
Assegno base aumentato del 100 %: *Chicago - Ottawa - San Francisco - Shanghai.*
Assegno base aumentato del 150 %: *New York.*

SECONDI VICE CONSOLI presso Consolati Generali

(assegno annuo, lordo, *base* L. 33.000).

Assegno base aumentato del 45 %: *Marsiglia - Nizza - Parigi - Tunisi.*
Assegno base aumentato del 60 %: *Alessandria.*
Assegno base aumentato del 70 %: *San Paolo.*
Assegno base aumentato del 150 %: *New York.*

TERZI VICE CONSOLI presso Consolati Generali

(assegno annuo, lordo, *base* L. 30.000).

Assegno base aumentato del 45 %: *Marsiglia - Tunisi.*
Assegno base aumentato del 150 %: *New York.*

QUARTI VICE CONSOLI presso Consolati Generali

(assegno annuo, lordo, *base* L. 30.000).

Assegno base aumentato del 45 %: *Marsiglia - Tunisi.*
Assegno base aumentato del 150 %: *New York.*

COMMISSARI CONSOLARI

(assegno annuo, lordo, *base* L. 36.000).

Assegno base aumentato del 45 %: *Marsiglia - Nizza - Parigi - Tunisi - Zurigo.*
Assegno base aumentato del 60 %: *Alessandria.*
Assegno base aumentato del 70 %: *Buenos Aires - Rosario - San Paolo.*
Assegno base aumentato dell'85 %: *Monaco di Baviera.*
Assegno base aumentato del 100 %: *Chicago.*
Assegno base aumentato del 150 %: *New York.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG. — *Il Ministro per gli affari esteri:* MUSSOLINI.

Tabella 7.

CONSOLI GIUDICI (assegno annuo, lordo, *base* L. 60.000).

Assegno base: *Alessandria.*
Assegno base aumentato del 25 %: *Cairo - Shanghai.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG. — *Il Ministro per gli affari esteri:* MUSSOLINI.

Tabella 8.

PRIMI INTERPRETI (assegno annuo, lordo, *base* L. 37.000).

Assegno base: *Atene - Belgrado - Beirut - Rabat - Stambul - Smirne - Tangeri - Tirana* (Legazione) *- Tunisi.*
Assegno base aumentato del 50 %: *Alessandria - Angora - Bagdad - Gedda - Kabul - Teheran.*
Assegno base aumentato dell'85 %: *Cairo* (Legazione) *- Pechino - Shanghai - Tokio.*

SECONDI INTERPRETI (assegno annuo, lordo, *base* L. 27.000).

Assegno base aumentato del 40 %: *Angora.*
Assegno base aumentato dell'85 %: *Pechino - Shanghai - Tokio.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG. — *Il Ministro per gli affari esteri:* MUSSOLINI.

Tabella 9.

CONSIGLIERI DI EMIGRAZIONE

(assegno annuo, lordo, *base* L. 44.000).

Assegno base aumentato del 70 %: *Berna - Buenos Aires* (Ambasciata) *- Parigi* (Ambasciata).
Assegno base aumentato del 100 %: *Washington.*

VICE CONSIGLIERI DI EMIGRAZIONE

(assegno annuo, lordo, *base* L. 36.000).

Assegno base aumentato del 25 %: *Tolosa.*
Assegno base aumentato del 70%: *Parigi* (Ambasciata) *- San Paolo.*

SEGRETARI DI EMIGRAZIONE

(assegno annuo, lordo, *base* L. 36.000).

Assegno base aumentato del 25 %: *Parigi* (Consolato Generale).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG. — *Il Ministro per gli affari esteri:* MUSSOLINI.

Tabella 10.

PRIMI CANCELLIERI

(assegno annuo, lordo, *base* L. 18.500).

Assegno base: *Galatz - Patrasso - Pireo.*
Assegno base aumentato del 15%: *Katowice - Lubiana - Lussemburgo - Spalato - Zagabria.*

Assegno base aumentato del 30 %: *Aleppo* - *Algeri* - *Barcellona* - *Beirut* - *Casablanca* - *Colonia* - *Gerusalemme* - *Innsbruck* - *Lisbona* (Legazione) - *Malta* - *Smirne* - *Stambul* - *Tangeri*.
Assegno base aumentato del 45 %: *Amburgo* - *Atene* - *Belgrado* - *Berlino* (Consolato Generale) - *Brusselle* (Ambasciata) - *Londra* (Consolato Generale) - *Marsiglia* - *Nizza* - *Parigi* (Consolato Generale) - *Praga* - *Sofia* - *Tallinn* - *Tirana* (Legazione) - *Tunisi* - *Vienna* (Consolato Generale).
Assegno base aumentato del 60 %: *Alessandria* (Tribunale Consolare) - *Bagdad* - *Berna* - *Ginevra* - *Lugano* - *Porto Said* - *Zurigo*.
Assegno base aumentato del 70 %: *Angora* - *Buenos Aires* (Consolato Generale) - *Budapest* - *Madrid* (Ambasciata) - *Odessa* - *San Paolo* - *Sidney* - *Varsavia* - *Vienna* (Legazione).
Assegno base aumentato dell'85 %: *Buenos Aires* (Ambasciata) - *Cairo* (Consolato) - *Cairo* (Tribunale Consolare) - *Chicago* - *Mosca*.
Assegno base aumentato del 100 %: *Berlino* (Ambasciata) - *Cairo* (Legazione) - *Londra* (Ambasciata) - *Parigi* (Ambasciata).
Assegno base aumentato del 125 %: *New York*.
Assegno base aumentato del 150 %: *Washington*.

SECONDI CANCELLIERI

(assegno annuo, lordo, *base* L. 14.500).

Assegno base aumentato del 30 %: *Barcellona*.
Assegno base aumentato del 45 %: *Belgrado* - *Marsiglia* - *Parigi* (Consolato Generale).
Assegno base aumentato del 60 %: *Berna*.
Assegno base aumentato del 100 %: *Berlino* (Ambasciata) - *Londra* (Ambasciata) - *Parigi* (Ambasciata).

TERZI CANCELLIERI

(assegno annuo, lordo, *base* L. 14.500)

Assegno base aumentato del 45 %: *Belgrado*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG.
Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 427.

Tributo delle popolazioni indigene dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, che dà facoltà al Governo del Re di provvedere alla imposizione dei tributi sulle popolazioni indigene della Colonia;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'unita tabella indicante il tributo delle popolazioni eritree per l'esercizio 1933-34.

Art. 2.

È data facoltà al Governatore dell'Eritrea di attribuire con sua disposizione agli incaricati della riscossione una percentuale del tributo non maggiore del 15 per cento.

In ogni caso nessun incaricato della riscossione potrà percepire una somma superiore alle L. 5000.

Art. 3.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario 1933-34.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 92. — MANCINI.

Tabella indicante il tributo delle popolazioni eritree per l'esercizio 1933-34.

COMMISSARIATO REGIONALE DELL'HAMASIEN.

Località		Importo
Paesi autonomi	L.	57.063,85
Decchi Tescim	»	41.589 —
Chebesà Ciuà	»	44.669,80
Loggo Ciua	»	75.810,85
Dembezàn	»	74.793,85
Lamza	»	34.785,90
Saharti	»	41.112,80
Uocherti	»	12.197 —
Minabe Zerai	»	28.864,50
Sioattè Anseba	»	54.493 —
Tecchelè Aghebà	»	33.542 —
Carnescim Meridionale	»	33.435,95
Carnescim Settentrionale	»	26.922,50
Totale	L.	559.281 —

COMMISSARIATO REGIONALE DEL CONFINE MERIDIONALE.

Regione del Seraè.

Località		Importo
Tzellimà	L.	53.500 —
Sefaà	»	15.288 —
Tacalà e Uistè Gultì (compreso Adi Ugri ed accampamento militare)	»	53.102 —
Decche Melgà	»	11.390 —
Afelbà	»	4.255 —
Gueherà	»	10.595 —
Anaghir	»	5.816 —
Herfè Grottò	»	10.374 —
Quollà Seraè	»	1.815 —
Dobub	»	20.390 —
Decchi Dignà	»	6.300 —
Liban	»	15.000 —
Temezzaa	»	7.015 —
Zaid Accolòm	»	18.830 —
Decchi Aitaes	»	3.505 —
Medrì Felasì	»	6.500 —
Cunnò Redà	»	3.490 —
Medrì Uod Seberà	»	27.000 —
Mai Tzadà	»	30.285 —
Decchi Bocrì	»	5.490 —
Enda Azmac Ogbit	»	6.835 —
Medrì Felasì (Mai Tzadà)	»	3.525 —
Cohain (Enda Ganzai, Barachit, ecc.)	»	23.240 —
Dembelàs	»	20.000 —
Maragus	»	51.600 —
Ailà	»	3.715 —
Gundet	»	10.700 —
Mai Albò	»	4.000 —
Godofelassi	»	5.500 —
Addi Mongontì	»	4.300 —
Teramnì	»	5.700 —
Missiàn	»	2.300 —
Addì Gonnèd	»	1.000 —
Totale	L.	452.355 —

Regione dell'Acchelè Guzai.

Località			Importo
Decchi Ghebri		L.	9.712 —
Decchi Admocom		»	8.032 —
Enganaà		»	6.457 —
Merettà Caièh		»	5.775 —
Robrà		»	11.655 —
Egghelà Hamès		»	8.295 —
Haddectì		»	12.600 —
Tzenadeglè		»	10.605 —
Tedrer		»	18.900 —
Merettà Sebenè		»	27.800 —
Decchi Dighnà		»	9.145 —
Arèt		»	19.950 —
Zebaontì		»	8.400 —
Decchì Zeresennài		»	4.410 —
Decchì Tehesctà		»	1.995 —
Dcricièn		»	7.875 —
Metzhè		»	17.400 —
Egghelà Hatzin		»	12.600 —
Hadadèm Ciaalò		»	9.450 —
Degghièn		»	4.725 —
Acràn		»	3.937,50
Ambesèt Ghelebà		»	5.880 —
Laalài Agrùf		»	5.670 —
Tahtài Agrùf 1°		»	2.152,50
Tahtài Agrùf 2°		»	4.987 —
Enda Dascim		»	4.042,50
Addì Gultì		»	6.825 —
Uoddecchelè Meshàl		»	12.025 —
Degghièn Uogherà		»	2.992,50
Senafè		»	1.365 —
Colonia Mussulmana		»	577,50
Zeremossi		»	3.360 —
Loggò Sardà		»	8.295 —
Colonia Cattolica		»	2.782,50
Zebàn		»	7.087,50
Debrìmela Alades		»	575,50
Debrimela Labhalè		»	1.625 —
Assa Uaddo		»	630 —
Hasu	Halaita	»	808,50
	Assalila	»	525 —
	Mussa Ebbadè	»	231 —
	Assa Alì Gascia	»	630 —
	Hammedi Gascia	»	2.425,50
	Omartù	»	1.837,50
	Consubifìrè	»	472,50
	Mohamed Caiuia	»	871,50
Gaasu	Scium Ahmed Gascia	»	477,50
	Iofise Gascia	»	3.255 —
	Soliman Gascia	»	577,50
	Hassan Gascia	»	735 —
	Assa Iofiscia	»	871,50
	Scium Abdalla Gascia	»	3.540 —
	Ona Omar	»	346,50
Danagul		»	630 —
Fecat Harach		»	3.780 —
Dassamo	Mussa Harach	»	630 —
	Zailè Arè	»	525 —
	Subacum Arè	»	630 —
	Nafè Harach	»	2.730 —
	Abdalla Harach	»	1.785 —
Teroa Bet Serah		»	6.300 —
Assaorta	Bet Lelisc	»	5.775 —
	Assalisan	»	6 615 —
	Assacheri	»	5.250 —
	Fogorotto	»	4.515 —
	Bet Fachih	»	3.675 —
Idda		»	2.415 —
Baradotta		»	1.890 —
Hassabat Arè		»	1.050 —
Engaghè Sermarè		»	735 —
Rezamarà		»	116 —
Paesi Autonomi		»	500,50
	Totale	L.	357.742 —

COMMISSARIATO REGIONALE DEL BASSOPIANO ORIENTALE.

Regione di Massaua.

Località		Importo
Villaggi del Samhàr	L.	21.100 —
Tribù del Samhar	»	58.200 —
Tribù dell'Assaorta inferiore	»	20.200 —
Ghinda	L.	2.000 —
Dogali	»	200 —
Isole	»	6.200 —
Totale	L.	107.900 —

Regione della Dancalia Settentrionale.

Località		Importo
Damoheita	L.	11.050 —
Frazioni minori Damoheita	»	1.650 —
Dahimela	»	9.900 —
Hedarem	»	2.650 —
Bellessua	»	2.850 —
Duna e Duna Buri	»	1.150 —
Ancala	»	1.150 —
Haleita	»	750 —
Isole Hanachil e Danachil Buri	»	300 —
Frazione di stirpe somala	»	1.250 —
Frazioni minori Addoimara	»	4.900 —
Totale	L.	37.600 —

COMMISSARIATO REGIONALE DI CHEREN.

Località		Importo
Sucuneiti	L.	12.000 —
Ad Zamat	»	23.000 —
Ad Hedembes	»	6.500 —
Bet Gabrù	»	7.500 —
Ad Samaracion	»	5.300 —
Ad Fezà	»	12.000 —
Ad Ciafà	»	11.000 —
Ad Gabscià	»	22.000 —
Beginch	»	14.500 —
Bab Giangheren	»	4.000 —
Mensa Bet Ebrehè	»	18.000 —
Mensa Bet Sciahcàn	»	11.000 —
Ad Tacles	»	43.000 —
Maria Rossi	»	46.000 —
Maria Neri	»	95.000 —
Adirba	»	6.000 —
Deccandù	»	2.800 —
Lamacelli	»	12.000 —
Debrè Sinà	»	3.000 —
Habab	»	108.000 —
Ad Seech	»	42.000 —
Ad Temariàm	»	29.000 —
Bet Malà	»	8.000 —
Ad Taura	»	6.500 —
Ad Moallim	»	2.500 —
Rasciaida	»	12.000 —
Totale	L.	562.600 —

COMMISSARIATO REGIONALE DEL BASSOPIANO OCCIDENTALE.

Regione di Agordat.

Località		Importo
Dega	L.	69.330 —
Ad Ali Bachit	»	27.051,15
Ad Gultana	»	8.925 —
Ad Tauliàb	»	4.440,50
Ad Seech Faid	»	18.253,85
Hassal	»	5.937,75
Sceniab	»	4.410 —
Ad Himbirrà	»	6.300 —
Ad Alalam	»	15.540 —
Ad Hamid Auod	»	9.870 —
Ad Saleh	»	10.395 —
Toas	»	7.875 —
Scincat Chinab	»	3.391,50
Ad Abrahim	»	25.200 —
Ad Alì	»	3.150 —
Ad Audab	»	5.725 —
Ad Naseh	»	3.675 —
Ad Elman	»	3.675 —
Lebet	»	13.125 —
Ad Asri	»	3.433,50
Ad Seech Garabit Ensa	»	5.208 —
Algheden	»	8.788,50

Ad Occud	L. 56.700 —
Seraf	» 11.550 —
Aiese	» 2.600 —
Begiuk	» 400 —
Totale	L. 334.949,75

Regione di Barentù.

Eimasa	L. 12.025 —
Tauda	» 4.725 —
Seles Logodad	» 11.025 —
Chega	» 20.475 —
Agonnà	» 8.400 —
Coità	» 22.075 —
Fodè	» 7.875 —
Ducambia	» 6.075 —
Alumnò	» 16.275 —
Sassal	» 9.450 —
Baria Heghir	» 45.150 —
Baria Mogareb	» 34.650 —
Totale	L. 198.200 —

Regione di Tessenei.

Seineria	L. 2.625 —
Elit	» 1.970 —
Bithama	» 2.100 —
Basciaida	» 2.000 —
Sogodas e Lacatacura	» 12.500 —
Sabderat	» 7.665 —
Totale	L. 28.860 —

RESIDENZA AUTONOMA DELLA DANCALIA MERIDIONALE

Ancala	L. 550 —
Nassera di Beilul	» 600 —
Affara di Beilul	» 1.000 —
Tribù della zona di Barassoli	» 700 —
Haisciamali di Arsilei	» 650 —
Mishiudi di Asbol	» 350 —
Tribù della zona di Edd	» 1.000 —
Eberto di Balubui	» 200 —
Tribù della zona di Chiloma	» 200 —
Gruppo tribù Ad Ali Secca della costa	» 550 —
Tribù della zona di Raheita	» 700 —
Gruppo Badcitamela di Abo	» 300 —
Hedarem Alì Buritto	» 300 —
Darrado e Maiabbe	» 350 —
Hassabacari di Gaarre	» 500 —
Frazione Aligole, Coborto, Omar Sammo ed Hameddin Alì Sammo	» 350 —
Gangoita di Mabra	» 350 —
Auligura di Mabra	» 450 —
Alaitò	» 400 —
Assauaiad o Dataudum	» 300 —
Garmahto	» 150 —
Hummedaba e Mafta di Caddi	» 150 —
Gruppo Badoitamela dello Cemma	» 550 —
Abamela	» 250 —
Ghidinto di Dattoiscima	» 150 —
Totale	L. 11.050 —

RIASSUNTO.

Commissariato regionale dello Hamasien	L. 559.281 —
Commissariato regionale del Confine Meridionale:	
a) Seraè	» 452.355 —
b) Acchelè Guzai	» 357.742 —
Commissariato regionale del Bassopiano Orientale:	
a) Massaua	» 107.900 —
b) Dancalia Settentrionale	» 37.600 —
Commissariato regionale di Cheren	» 562.000 —
Commissariato regionale del Bassopiano Occidentale:	
a) Agordat	L. 334.949,75
b) Barentù	» 198.200 —
c) Tessenei	» 28.860 —
Residenza Autonoma della Dancalia Meridionale	» 11.050 —
Totale	L. 2.650.537,75

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. **428**.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Marmirolo.

N. 428. R. decreto 11 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di Marmirolo (provincia di Mantova).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. **429**.

Parziale trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Tonelli », in Follo.

N. 429. R. decreto 11 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene in parte trasformato il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Tonelli », con sede in Follo (provincia di La Spezia), ed approvato lo statuto organico della predetta Opera pia.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. **430**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per le case popolari di Avellino.

N. 430. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto per le case popolari di Avellino.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. **431**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per le case popolari di Reggio Emilia.

N. 431. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto per le case popolari di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 29 gennaio 1934, n. 432.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei S.S. Crispino e Crispiniano, con sede in Ciminna.

N. 432. R. decreto 29 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei S.S. Crispino e Crispiniano, con sede in Ciminna (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1934.
Riconoscimento di pubblico interesse dell'aumento del capitale sociale della Società anonima « Alberghi Ambrosiani » con sede in Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591;
Vista la istanza presentata dalla Società anonima « Alberghi Ambrosiani » con sede in Milano, la quale espone un progetto di aumento del suo capitale sociale da L. 90.000 a L. 3.000.000 mediante emissione di nuove azioni;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È riconosciuto rispondente a ragioni di pubblico interesse l'aumento del capitale sociale della Società anonima « Alberghi Ambrosiani » da L. 90.000 a L. 3.000,000, rendendosi così applicabili alle deliberazioni che a questo scopo saranno adottate dall'assemblea dei soci le disposizioni del R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, purchè siano osservate le condizioni ivi stabilite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6061)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2738-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Clarich ved. Anna fu Giovanni nata Cernecca, nata a Vetta il 18 agosto 1887 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup. n. 445, è restituito nella forma italiana di « Clari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Maria fu Antonio, nata il 29 novembre 1912, figlia;
2. Caterina fu Antonio, nata il 27 gennaio 1915, figlia;
3. Albina fu Antonio, nata il 31 marzo 1920, figlia;
4. Albino fu Antonio, nato il 31 agosto 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(967)

N. 11419-2739-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Clarich Antonio di Matteo, nato a Pinguente il 23 settembre 1903 e residente a Trieste, Cattinara n. 5, è restituito nella forma italiana di « Clari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Caterina Clarich nata Prodan di Giovanni, nata il 17 luglio 1902, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 21 ottobre 1926, figlio;
3. Riccardo di Antonio, nato il 3 aprile 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(968)

N. 11419-1566.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Stepancich fu Giacomo, nato a Valdimorana il 10 marzo 1870 e residente a Ronco, 116, è restituito nella forma italiana di « Stefani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Stepancich nata Crevatin di Giuseppe, nata il 2 gennaio 1875, moglie;
2. Carlo di Giuseppe, nato il 27 luglio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(961)

N. 11419-1567.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Stepancich di Giuseppe, nato a Muggia il 5 gennaio 1898 e residente a Farnei, 567, è restituito nella forma italiana di « Stefani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Stepancich nata Dobrola di Pietro, nata il 15 gennaio 1902, moglie;
2. Egidia di Giuseppe, nata il 10 giugno 1922, figlia;
3. Guglielmo di Giuseppe, nato il 31 ottobre 1926, figlio;
4. Giuseppe di Giuseppe, nato il 31 agosto 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(962)

N. 11419-1568.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Pietro Stepancich di Giovanni, nato a Antignano il 3 ottobre 1885 e residente a Albaro, 29, è restituito nella forma italiana di « Stefani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Stepancich nata Peclar di Giuseppe, nata il 15 luglio 1884, moglie;
2. Emilia di Pietro, nata il 10 marzo 1920, figlia;
3. Stanislava di Pietro, nata il 23 maggio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(963)

N. 11419-1569.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Stepancich fu Antonio, nato a Muggia il 15 marzo 1896 e residente a Cerei, 257, è restituito nella forma italiana di « Stefani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Liliana Stepancich di Rodolfo, nata il 27 novembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(964)

N. 11419-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Corsich (Corsig) Maria fu Eugenio, nata a Trieste il 6 agosto 1905 e residente a Trieste, via Petrarca n. 3, è restituito nella forma italiana di « Corsi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(965)

N. 11479-2737-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Clarich Antonia di Antonio, nata a Pinguente il 13 dicembre 1906 e residente a Trieste, via Muraglione, 20, è restituito nella forma italiana di « Clari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Aldo di Antonia, nato il 9 luglio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto. PORRO.

(966)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 68.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.61
Inghilterra (Sterlina)	59.30
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	376.35
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.76
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.61
Cecoslovacchia (Corona)	49.30
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.71
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.63
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.04
Olanda (Fiorino)	8 —
Polonia (Zloty)	223 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.75
Svezia (Corona)	3.12
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.35
Id. 3,50 % (1902)	85.125
Id. 3 % lordo	64.075
Prestito Conversione 3,50 %	91.25
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	100.20
Buoni novennali Scadenza 1934 novembre	100.85
Id. id. id. 1940	105.85
Id. id. id. 1941	106.05
Id. id. id. 1943	100.025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 69.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.63
Inghilterra (Sterlina)	59.32
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	376.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.76
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.63
Cecoslovacchia (Corona)	49.30
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.72
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.635
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.03
Olanda (Fiorino)	7.98
Polonia (Zloty)	223 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.50
Svezia (Corona)	3.12
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	85.775
Id. 3,50 % (1902)	85 —
Id 3 % lordo	63.925
Prestito Conversione 3,50 %	90.70
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	100.175
Buoni novennali Scadenza 1934 novembre	100.825
Id id. id 1940	105.80
Id. id id 1941	105.975
Id id id. 1943	100 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 33.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
			4	5
Cons. 5% Littorio	68373	500 —	Zito Lucia fu *Emilio*, nubile, domiciliata a Potenza.	Zito Lucia fu *Paolo-Emilio*, nubile, dom. a Potenza.
»	31875	250 —	Rossi Emma fu *Giuseppe*, moglie di Facelli, dom. a Roma.	Rossi Emma fu *Ernesto*, moglie, ecc. come contro.
»	31876	600 —	Rossi Maria-Cristina fu *Giuseppe*, nubile, dom. a Roma.	Rossi Maria-Cristina fu *Ernesto*, nubile, domiciliata a Roma.
3,50 %	328204	70 —	Parini *Carlo* di Vincenzo, dom. a Lungro (Cosenza) ipotecata.	Parini *Emilio-Carlo* di Vincenzo, dom. a Lungro (Cosenza) ipotecata.
»	360152	157.50	Parini ing *Carlo* fu Vincenzo, dom. a Margherita di Savoia (Foggia) ipotecata.	Parini ing. *Emilio-Carlo*, ecc. come contro.
» » »	523354 527082 537516	70 — 35 — 70 —	Parini *Carlo* fu Vincenzo, dom. a Margherita di Savoia (Foggia).	Parini *Emilio-Carlo* di Vincenzo, dom. contro.
»	579222	70 —	Parini *Carlo* fu Vincenzo, dom. a Cagliari.	Parini *Emilio-Carlo*, ecc. come contro.
» » » »	587534 608175 628873 650137	280 — 350 — 140 — 17.50	Parini *Carlo* fu Vincenzo, dom. a Comacchio (Ferrara); l'ultima rendita è ipotecata.	Parini *Emilio-Carlo*, ecc. come contro, l'ultima rendita è ipotecata.
»	717385	140 —	Parini *Carlo* fu Vincenzo dom. a Genova.	Parini *Emilio-Carlo*, ecc. come contro.
3,50 % (1902) »	17992 691	140 — 140 —	Parini *Carlo* fu Vincenzo, dom. a Margherita di Savoia (Foggia) ipotecate.	Parini *Emilio-Carlo*, ecc. come contro, ipotecate.
3,50 %	326810	140 —	Brizzolara *Giovanni* fu Pietro, minore sotto la tutela di Cella Bartolomeo fu Michele, dom. a Vignolo frazione del Comune di Mezzanego (Genova).	Brizzolara *Pietro-Giovanni* fu Pietro, minore, ecc. come contro.
Cons. 5%	164390	65 —	Ghislanzoni Adelina fu *Carlo*, minore sotto la p. p. della madre Dell'Acqua Amalia di Gerolamo, ved. di *Carlo* Ghislanzoni, dom. a Pavia.	Ghislanzoni Adelina fu *Giuseppe-Carlo*, minore sotto la p. p della madre dell'Acqua Amalia di Gerolamo, ved. di *Giuseppe-Carlo* Ghislanzoni dom. a Pavia.
»	381161	100 —	*Tommasoni* Barbera di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Martinengo (Bergamo).	*Tomasoni* Barbera di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	4146 4877	175 — 260 —	Pelà *Luigia* fu Benedetto, minore sotto la p. p. della madre Cappellaro Maria di Achille, ved. Pelà, dom. in Este (Padova).	Pelà *Luisa-Sofia* fu Benedetto, minore, ecc. come contro.
3,50 %	471749	35 —	Caputo Maria di *Donato* moglie di Costadura Giuseppe, dom. in Altamura (Bari), vincolata.	Caputo Maria di *Giuseppe-Donato*, moglie, ecc come contro, vincolata.
»	764136	105 —	Caputo Maria di *Donato*, moglie di Costadura o Costatura Giuseppe, dom. a Galatone (Lecce), vincolata.	Caputo Maria di *Giuseppe-Donato*, moglie, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % »	787670 803112	140 — 35 —	Caputo Maria di *Donato*, moglie di Costadura Giuseppe, dom. a Galatone (Lecce), vincolate	Caputo Maria di *Giuseppe-Donato*, moglie, ecc. come contro, vincolate.
Cons. 5 %	535356	60 —	Viganoni Carlo fu Roberto, dom. a Villa Raverio (Milano); con usuf. vital. a Caremoli Venosta di Giosuè, ved. di Viganoni *Carlo*, dom. a Cernusco sul Naviglio (Milano.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Caremoli Venosta di Giosuè, ved. di Viganoni *Roberto*, dom. come contro.
»	198772	2.400 —	*Gionnone* Livia fu Paolo, nubile, dom. a Novara.	*Giannoni* Livia fu Paolo, nubile, dom. a Novara.
3,50 %	530228	1.050 —	Trucco *Aurelia* fu Antonio, moglie separata Corpo e di Beni di Zoccola *Saverio* di Giovanni, dom. a Genova, vincolata.	Trucco Maria-*Aurelia* fu Antonio, moglie separata di Corpo e di Beni di Zoccola *Carlo-Savario* di Giovanni *Battista*, dom. a Genova. vincolata.
» » » » » »	430610 555102 633853 733734 772626 782168	42 — 10.50 35 — 56 — 49 — 10.50	Schimmenti Vincenzo-Giovanni di *Emanuele* dom. a Polizzi Generosa (Palermo) ipocate.	Schimmenti Vincenzo-Giovanni di *Ferdinando-Emanuele*, dom. come contro, ipotecate.
Cons. 5 %	82147	400 —	Molteni Edoardo di Antonio, dom. a Paterson (New Yersey); con usuf. vital. ad Albonico *Giulia* fu Angelo, ved. di Marelli Edoardo, dom a Como	Intestata come contro; con usuf vital. ad Albonico *Maria-Teresa-Virginia* fu Angelo, ved. ecc come contro.
»	82148	400 —	Molteni Alfredo di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. come la precedente e con usuf vital. come la precedente	Molteni come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	274404	375 —	Scarpiello Colle *Clelia* fu *Girolamo*, minore sotto la p. p. della madre Scarpiello Sofia fu Enrico, ved Scarpiello Colle, dom a Forenza (Potenza).	Scarpiello Colle *Maria-Clelia-Filomena* fu *Attilio-Girolamo*, minore, sotto la p. p. della madre Scarpiello Sofia *Margherita* fu Enrico, ecc. come contro.
» » »	274406 351009 390468	125 — 105 — 315 —	Intestata come la precedente; con usuf. vital. a Scarpiello Sofia fu Enrico, ved. di Scarpiello Colle *Girolamo*, dom a Forenza (Potenza).	Intestata come la precedente; con usuf. vital. a Scarpiello Sofia *Margherita* fu Enrico, ved. di Scarpiello Colle *Attilio-Girolamo*, dom. come contro.
3,50 % »	76499 80179	70 — 70 —	*Balme* Matilde fu Giuseppe, dom a Torino.	*Arnaldi di Balme* Matilde fu Giuseppe, dom. a Torino
Buoni del Tesoro novennali 1ª Serie 3ª »	1506 1546	Cap. 1.000 — 6.500 —	Ruschi Giuseppe di Giuseppe.	Ruschi Giuseppe di Giuseppe, *minore sotto la p. p del padre*.
3,50	712408	210 —	Geloso Fortunata di Ezio, dom. a Roma; con usuf vital. a Burgio *Fortunata* fu Giuseppe ved. di Geloso Bonaventura, dom. a Roma	Intestata come contro; con usuf. vital. a Burgio *Maria-Fortunata*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5596)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.